

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

òDon Giovanni Silvestriö

RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

Largo San Giuseppe, 7 ó CASTELLANA GROTTA

CONTRATTO DI APPALTO

**Rep. n.**

**OGGETTO: Affidamento del servizio di lavanderia per la durata di anni uno presso la RSSA òDon Giovanni Silvestriö di Castellana Grotte [CIG Z0D1B121C6].**

L'anno duemilasedici, il giorno sei, del mese di Dicembre (06/12/2016) negli Uffici Segreteria dell'ASP òDon Giovanni Silvestriö.

**TRA**

la **Rag. Elisabetta Manghisi**, nata a Castellana Grotte il 15.02.58, Segretario Responsabile di Servizio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona òDon Giovanni Silvestriö di Castellana Grotte, domiciliata per la funzione presso la sede dell'ASP in Largo S. Giuseppe n.7, che nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale 80006570727 e di partita I.V.A. dichiarato 03934590724;

**E**

il **Sig. Massimo Manelli**, nato a Como (CO), il 29.10.1969, che nel presente atto interviene in qualità di legale rappresentante dell'impresa òECOLAV Srlö, corrente in San Vito dei Normanni (BR), in Viale Lussemburgo Zona P.I.P. n. s.n.c., numero di codice fiscale dichiarato

01863560742, numero di partita I.V.A. dichiarato 01863560742.

**Premesso:**

- che con determinazione del Servizio Segreteria-Ragioneria n. 49 del 01.08.2016, in esecuzione della deliberazione del CdA n. 2 del 29.02.2016, è stata indetta una indagine informale di mercato attraverso il soggetto aggregatore Empulia, per l'affidamento del servizio lavanderia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", per la durata di anni 1 (uno), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,;

- che con determinazione n. 58 del 20.09.2016, la procedura in questione è stata aggiudicata in via definitiva con efficacia sospesa negli effetti fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art.36, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, alla Ditta "ECOLAV Srl", corrente in San Vito dei Normanni (BR), in viale Lussemburgo zona P.I.P.,Snc, P.I. 01863560742, con il ribasso del 16,75% sul prezzo posto a base di € 28.800,00, di cui € 144,00 per gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per € 24.000,00, di cui € 144,00 per gli oneri per la sicurezza, ovvero € 1,00/Kg. per biancheria e/o indumenti da lavare, stirare e rammendare, oltre IVA come per legge;

- che con determinazione n. 69 del 31.10.2016, è stato approvato lo schema di contratto disciplinante l'esecuzione del servizio *de quo*;

- è volontà delle parti tradurre in contratto le disposizioni determinative dell'ente, esplicitate negli atti sopra menzionati.

**CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE-**

**SI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO IN APPRESSO:**

**Art. 1) Oggetto** ó L'Azienza Pubblica di Servizi alla Persona òDon Giovanni Silvestri di Castellana Grotte, da ora in poi **Ente**, come sopra rappresentata, affida alla Ditta ECOLAV Srl, corrente in San Vito dei Normanni (BR), in viale Lussemburgo zona P.I.P., Snc, P.I. 01863560742, da ora in poi indicata con la sola parola **Impresa**, il servizio di lavanderia per la durata di 1 (uno) anno presso la RSSA òDon Giovanni Silvestri di Castellana Grotte.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono dettagliatamente descritte nell'elaborato denominato òCapitolato d'appalto, comprensivo del DUVRI.

Le parti prendono visione di tale elaborato, che dichiarano di accettare e di comune accordo omettono di allegare.

L'appalto è regolato, altresì, dalle ulteriori norme stabilite nella Richiesta di preventivo alla procedura negoziata prot. n. 646 del 11.08.2016, di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune accordo omettono di allegare, fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia di servizi pubblici, se ed in quanto applicabili.

**Art. 2) Corrispettivi** - L'ammontare del contratto viene determinato complessivamente in € 24.000,00, di cui € 144,00 per gli oneri per la sicurezza (diconsi Euro ventiquattromila/00), con riferimento all'intera durata annuale dell'affidamento, al netto del ribasso offerto del 16,75% (dicesi sedici virgola settantacinque per cento).

L'importo unitario del servizio viene determinato in p. 1,00/Kg. (diconsi euro uno/00 al chilogrammo).

Resta inteso che questo Ente riconoscerà all'impresa il corrispettivo per ogni mese di servizio effettuato, in rapporto alla quantità effettiva di biancheria trattata. Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri e dei costi sostenuti dall'impresa aggiudicataria per la regolare esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dall'Ente in rate mensili, senza l'adozione di ulteriore determinazione, previa acquisizione del DURC, a presentazione di fattura, vistata dalla direttrice area socio-assistenziale della Residenza Protetta per avvenuta esecuzione del servizio secondo le norme contrattuali, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli fortuiti. L'eventuale ritardo nel pagamento non legittima in alcun modo l'impresa a sospendere il servizio.

I pagamenti all'impresa saranno effettuati presso il Tesoriere dell'Ente Banca Cassa Rurale ed Artigiana ó Credito Cooperativo ó filiale di Castellana Grotte, con mandati emessi a favore dell'impresa da estinguere mediante bonifico bancario sul conto corrente in essere presso la Banca Unicredit ó filiale di Brindisi (IBAN IT52R0200815903000010270875).

**Art. 3) Termine di ultimazione** - L'appalto avrà la durata di anni 1 (uno) decorrente dal 12.12.2016 e sino all'1.12.2017. Scaduto tale termine, l'impresa si impegna a proseguire il servizio di lavanderia, alle condizioni vigenti, per il periodo strettamente necessario per la definizione di un nuovo affidamento..

**Art. 4) Garanzie** ó A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'impresa presta una garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di p 2.010,00 mediante polizza n. 2016/20/2407675 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. ó Agenzia di Francavilla Fontana, in data 10.11.2016.

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo dei servizi rimarranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali nel rispetto dei termini all'uopo stabiliti dalla Legge.

**Art. 5) Penali** - Le eventuali inadempienze dell'impresa consentiranno all'Ente:

- di applicare, nel caso di irregolarità e di ritardo superiori ad un giorno nelle fasi di ritiro/consegna dei capi, la penale pari al costo per Kg. riferito alla quantità ed alla tipologia di biancheria non ritirata o non consegnata nei termini;
- di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.. con danni e spese a carico della Ditta inadempiente, nei seguenti casi:
  - a. interruzione del servizio superiore ad un giorno, se non giustificata da cause di forza maggiore;
  - b. inosservanza dell'obbligo previsto nel caso di interruzione del servizio per fermo attrezzature, di cui all'art. 11 del capitolato.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la cau-

zione verrà incamerata quale penale, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni.

**Art. 6) Domicilio** ó l'impresa elegge domicilio presso la propria sede sita in Viale Lussemburgo zona P.I.P, snc, San Vito dei Normanni.

**Art. 7) Spese** - Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e stampa, spese di bollo e di registrazione, spese per la presentazione del contratto alla registrazione, rilascio di copie autenticate e quant'altro), nonché quelle preliminari al contratto stesso (fotocopie degli atti di gara, spese di bollo, rilascio di copie autenticate e quant'altro) sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.

**Art. 8) Risoluzione** ó L'Azienda si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di convenzioni Consip e/o di Empulia che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Ditta non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Ai sensi della Legge Regionale 1 Agosto 20145, n. 37, il recesso, in caso di convenzioni o accordi quadro stipulati dal soggetto Aggregatore regionale, potrà avvenire in qualsiasi tempo del contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a gg. 15 (quindici) e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

In caso di recesso verranno pagate alla Ditta le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Non si fa luogo al recesso ove la Ditta acconsenta alla rinegoziazione del

contratto al fine di allinearlo alle condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro in vigore.

**Art. 9) Foro competente** ó Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per qualsiasi controversia di natura civilistica che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del contratto d'appalto, le parti riconoscono competente il Foro di Bari.

**Art. 10) Divieto di subappalto** - È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio affidato, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni e delle spese sopportate dall'Amministrazione.

**Art. 11) Personale** - L'impresa è obbligata ad avvalersi di personale regolarmente assunto ed assicurato presso i preposti istituti previdenziali e dichiara, con la sottoscrizione del contratto, di essere in regola con il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi. L'impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza e in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, impegnandosi a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'impresa è obbligata, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle

attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'impresa si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e ad applicare successivamente alla loro sostituzione le nuove condizioni contrattuali. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Fatto salvo il risarcimento dei danni, l'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., comunicata all'impresa mediante lettera raccomandata a/r.

**Art. 12) Danni** - L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento delle prestazioni e nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.

**Art. 13) Obblighi dell'impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-

paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 14) Norme finali** - Per quanto altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'oneri, dalla Richiesta di preventivo, dalle disposizioni in materia di servizi pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e, in quanto applicabili, dalle ulteriori disposizioni contenute nel Codice Civile.

La presente scrittura privata - che si compone di 8 pagine dattiloscritte per intero, oltre la presente, senza le firme e la formula per la sottoscrizione espressa delle clausole onerose da far valere ad ogni effetto di Legge, viene firmata dalle parti, previa lettura, conferma ed approvazione.

#### **II SEGRETARIO DELL'ENTE**

**Rag. Elisabetta Manghisi**

---

**L'IMPRESA**

---

#### **SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE**

L'impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, comma 2°, del Codice Civile, i seguenti articoli: 2 (Corrispettivi), 3 (Termine di ultimazione), 4 (Garanzie), 5 (Penali), 7 (Spese), 8 (Risoluzione)

zione), 9 (Foro competente), 10 (Divieto di subappalto), 11 (Personale), 12 (Danni) e 13 (Obblighi dell'impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**

**Rag. Elisabetta Manghisi**

---

**L'IMPRESA**

---

**Documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata:**

- Capitolato d'Appalto;
- DUVRI;
- Atti di gara.